



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI UDINE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Giudice dott.ssa Ilaria Chiarelli ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado d'appello iscritta al n° 5031/12 del R.A.C.C. in data 05.10.12, iniziata con atto di citazione notificato

d a

- **PREFETTURA DI UDINE**, in persona del Prefetto pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste

a p p e l l a n t e

c o n t r o

- **(B)**, con il procuratore e domiciliatario avvocato per procura a margine del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado

a p p e l l a t o

avente per oggetto: appello avverso la sentenza n° 1033/11 pronunciata dal Giudice di Pace di Udine in data 14.12.11, depositata il 14.02.12,

discussa all'udienza del 14.01.13,

nella quale le parti hanno formulato le seguenti

CONCLUSIONI

- per l'appellante: "Voglia l'Ill.mo Tribunale di Udine nel merito: contrariis reiectis, accogliere il presente appello riformando la sentenza impugnata per i motivi sopra indicati e, per l'effetto,

confermare il provvedimento prefettizio n. 40550/10 del 09.08.10. Spese, diritti ed onorari integralmente rifiutati”.

- per l'appellato: “Respingersi l'appello proposto dalla Prefettura di Udine in tutti i suoi motivi e conseguentemente confermarsi la sentenza impugnata con vittoria di spese e dei compensi di causa in modo integrale di primo e secondo grado”.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

(B) ha proposto opposizione davanti al Giudice di Pace di Udine all'ordinanza numero 40.550 del 2010, datata 9 agosto 2010 e notificata in data 17 agosto 2010, con la quale la Prefettura di Udine gli aveva comminato la sospensione provvisoria della patente di guida, per la durata di un anno, a seguito dell'accertata violazione dell'articolo 186 del codice della strada, contestata al (B) in data 31 luglio 2010.

L'opponente censurava la legittimità del provvedimento prefettizio impugnato fondata su un accertamento dello stato di ebbrezza del conducente del tutto illegittimo, in quanto condotto in modo irrituale ed in assenza di elementi probatori inequivoci dello stato di alterazione alcolica ascrittogli.

La Prefettura di Udine, costituitasi ritualmente nel giudizio di primo grado, sosteneva, invece, la correttezza del provvedimento impugnato e l'infondatezza le tesi difensive avversarie.

Il Giudice di Pace, con la sentenza numero 1033 del 2011, depositata il 15 febbraio 2012, accoglieva l'opposizione ed annullava l'ordinanza impugnata, compensando integralmente fra le parti le spese del procedimento.

Avverso la sentenza di primo grado proponeva appello la Prefettura, deducendo che il Giudice di Pace, con argomentazione incongrua, aveva dato un'interpretazione sostanzialmente abrogatrice della

previsione dell'articolo 223, terzo comma, del codice della strada. L'appellante rimarcava che il Giudice di Pace aveva una cognizione limitata esclusivamente alle riscontro della correttezza formale dell'ordinanza impugnata e dell'esistenza degli atti presupposti, mentre gli era del tutto precluso l'esame del merito circa l'effettiva sussistenza del fatto reato contestato, essendo la cognizione su tali questioni devoluta esclusivamente al giudice penale.

L'appellato si costituiva in giudizio, sostenendo la correttezza della sentenza impugnata, che aveva fatto applicazione dei principi giurisprudenziali elaborati dalla Suprema Corte e dalla giurisprudenza di merito in materia.

Verificata la regolare costituzione del giudizio, senza che venisse espletata alcuna attività istruttoria, all'udienza del 14.01.13 i procuratori delle parti precisavano le rispettive conclusioni come in epigrafe e procedevano alla discussione orale, all'esito della quale il Giudice si pronunciava dando lettura del dispositivo della sentenza.

In tema di sanzioni amministrative connesse alla guida in stato di ebbrezza, la sospensione della patente di guida di cui all'art. 186 del codice della strada si fonda su presupposti diversi da quelli di cui all'art. 223 del medesimo codice; nel primo caso, infatti, che costituisce fatto penalmente rilevante, la sospensione può conseguire, a titolo di sanzione accessoria, a seguito dell'accertamento del reato, mentre nel secondo la misura ha carattere preventivo e natura cautelare e trova giustificazione nella necessità di impedire che, nell'immediato, prima ancora che sia accertata la responsabilità penale, il conducente del veicolo, nei cui confronti sussistano fondati elementi di un'evidente responsabilità in ordine ad eventi lesivi dell'incolumità altrui, continui a tenere una condotta che può arrecare pericolo ad altri soggetti.

Nella fattispecie concreta in esame il giudice di prime cure ha correttamente evidenziato che difettava il presupposto essenziale per l'applicazione nei confronti del conducente del veicolo della misura di carattere preventivo della sospensione della patente, ossia non vi era prova, né tantomeno un fumus proprio dei "fondati elementi di una evidente responsabilità".

Invero dal verbale di accertamento non emerge alcuna circostanza di per sé sintomatica dello stato di alterazione alcolica di (B).

Lo stato di ebbrezza è stato accertato esclusivamente mediante l'alcoltest e tuttavia tali prove non sono state eseguite correttamente, in quanto la seconda prova effettuata reca la dicitura "volume insufficiente" e non sono state neppure tentate altre misurazioni, onde non può dirsi rispettato il disposto dell'art. 379 del regolamento di esecuzione ed attuazione del codice della strada. Appare, inoltre, condivisibile l'osservazione del Giudice di Pace in merito al fatto che la presenza di un terzo scontrino, attestante il rilevamento eseguito alle ore 6.10 con esito 0.00, sul quale il nome dell'odierno appellato risulta cancellato e sostituito con generalità di un soggetto diverso fanno sorgere fondati dubbi circa la regolarità delle prove eseguite ed in particolare impediscono che si possa escludere la sussistenza di un possibile scambio degli scontrini.

La sentenza di primo grado va, pertanto, integralmente confermata anche in punto spese, non essendo indispensabile in questo genere di procedimenti la difesa tecnica.

La parte appellante deve, invece, essere condannata alla rifusione delle spese del grado di appello sostenute dall'appellato, spese che si liquidano come in dispositivo ai sensi del DM n. 140/12 con le

massime percentuali di riduzione rispetto allo scaglione di riferimento attesa la semplicità delle questioni affrontate ed esclusa la fase istruttoria, che non si è tenuta.

p. q. m.

Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,

- 1) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza n. 1033/11 del Giudice di Pace di Udine depositata il 15.02.12;
- 2) Condanna l'appellante all'integrale rifusione delle spese del presente grado di giudizio sostenute dall'appellato, spese che liquida in €. 275,00 per la fase di studio, €. 150,00 per la fase introduttiva ed €. 350,00 per la fase decisoria oltre IVA e CPA.

Sentenza provvisoriamente esecutiva *ex lege*.

Così deciso in Udine, il 14.01.13.

Il Giudice

- Dott.ssa Ilaria Chiarelli -